

TI_GERICHTE 60.2022.262 vom 1. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.262

FR: TI_GERICHTE 60.2022.262 du 1 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2022.262 del 1 marzo 2023

Regeste

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. falsità in documenti

Erwägungen

E. 1

rimprovera al magistrato inquirente di aver travisato la sua denuncia, poiché non riguardava la validità o meno della multa, ma il fatto che vi sarebbe stata un'evidente modifica unilaterale e a posteriori della copia dell'avviso di contravvenzione, in adempimento dell'art. 251 CP. Evidenzia altresì che qualsivoglia indebita modifica di un avviso di contravvenzione non sarebbe accettabile ai sensi della legge (errore, vizio di forma, svista, ecc.) e pertanto la multa doveva essere annullata.

3.4.

Si ha dunque che il 18.10.2018 (secondo l'avviso di contravvenzione originale in possesso dell'imputato) oppure il 17.10.2018 (secondo la copia dell'avviso di contravvenzione, ove risulta una modifica manoscritta) RE 1 ha commesso una contravvenzione ai sensi della LCStr in relazione all'OMD. La data riportata sulla copia dell'avviso di contravvenzione sarebbe stata modificata successivamente alla consegna dell'originale al reclamante.

Ora, il semplice fatto di aver modificato la data sulla copia dell'avviso di contravvenzione non costituisce reato di falsità in documenti, trattandosi verosimilmente di una semplice correzione eseguita dall'agente della polizia comunale di _____ che ha compilato l'atto oppure da un collaboratore della stessa polizia che, accortosi della data errata, l'ha corretta a mano. Sia come sia, una correzione unilaterale eseguita sulla copia di un atto non gode ad ogni modo di alcun valore probatorio accresciuto, poiché tale modifica non altera il contenuto dell'atto rilasciato in originale in possesso dell'imputato.

In queste circostanze appare superfluo chinarsi sulla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato di falsità in documenti, considerato come la copia dell'avviso di contravvenzione non adempie le condizioni oggettive per essere considerato un falso ideologico.

A titolo abbondanziale va comunque osservato che il reclamante neppure contesta di aver commesso la contravvenzione.

La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti e il decreto impugnato non può che essere tutelato.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 251 CP, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

E. 1.1

Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv.

E. 1.2

Il gravame, inoltrato in data 21/28.9.2022 contro il decreto di non luogo a procedere 7.9.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

E. 1.3

RE 1, titolare del bene giuridico tutelato dall'art. 251 CP, norma che protegge, oltre a beni giuridici collettivi (ossia la fiducia particolare in un documento – che ha valore probatorio nei rapporti giuridici – e la lealtà nelle relazioni commerciali), anche beni giuridici di natura individuale (una persona potendo essere reputata danneggiata dal reato quando il falso ha lo scopo di pregiudicarla) [decisione TF 6B_1321/2019 del 15.1.2020 consid. 3.4.2.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, 2. ed., art. 115 CPP n. 73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, 4. ed., vor art. 251 CP n. 5 s.)], è legittimato a reclamare in applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all'annullamento del decreto di non luogo a procedere 7.9.2022, che ha negato l'adempimento del reato di cui all'art. 251 CP, che gli avrebbe cagionato un danno personale, diretto e attuale.

E. 1.4

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa in questione è, in queste circostanze, ricevibile.

E. 2

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP). Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti

elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

E. 3.1

Nel caso in disamina RE 1 ipotizza il reato di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 1 ss.)], in relazione all'avviso contravvenzionale emessa a suo carico, poiché la data della relativa copia sarebbe stata modificata a posteriori e unilateralmente.

E. 3.2

Il reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) rispettivamente la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l'autore apparente rispettivamente quando l'atto fa sorgere l'apparenza che esso derivi da un'altra persona rispetto all'autore effettivo (decisione TF 6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,

E. 3.3

Con la denuncia RE 1 ha prodotto (in copia) l'avviso di contravvenzione originale che egli ha ricevuto il giorno stesso e la relativa copia (trasmessagli con e-mail 30.7.2021 dall'Ufficio multe della Città di _____). Dai suddetti documenti risulta che la multa disciplinare, emessa a carico di RE 1, è stata compilata a mano da un agente della Polizia comunale di _____ (matricola n. _____), alle ore 8:45, a _____, in Via _____, per contravvenzione alla LCStr in relazione all'allegato I ad. 307 dell'Ordinanza concernente le multe disciplinari del 4.3.1996 (stato 7.5.2017). Dal documento originale risulta che l'avviso di contravvenzione è stato allestito il “ 18.10.2018 ”, mentre che nella relativa copia il numero 8 (del numero 18) è stato modificato con il numero 7. La copia dell'avviso di contravvenzione è stata dunque retrodatata di un giorno (17.10.2018 anziché 18.10.2018). Tale modifica non risulta però sul documento originale in possesso dell'imputato. Nel suo allegato di denuncia 11.8.2021 RE 1 ha al riguardo precisato quanto segue: “ Purtroppo essendo riuscito solo da pochi giorni (vedi allegato n. 1) ad ottenere la copia dell'originale dell'avviso di contravvenzione (allegato n. 2) dell'agente scrivente (n. matr. _____) della Polizia comunale di _____ ho potuto confrontare questo suo originale con il mio e con immenso stupore ne ho scoperta l'illecita modifica da parte dell'agente o chi per esso (ricordo che dell'avviso di contravvenzione ne è sempre responsabile l'agente scrivente). Questa multa, seppur per vizio di forma, doveva essere annullata essendo che veniva indicata una data errata, cosa che non è stata fatta. Inoltre mi sembra evidente che l'agente scrivente o chi per esso abbia modificato questo avviso di contravvenzione per trarne illecito arricchimento per le casse

comunali e/o cantonali. Ciò ha portato, vista la mia assenza dal mio domicilio, a far sì che l'ufficio della circolazione prima e l'ufficio giuridico di Camorino poi, a seguire l'iter fino ad arrivare al cambiamento da 60 fr. a 264.15 fr. poi tramutata in pena detentiva di un giorno. (...) Perciò per concludere denuncio l'agente n. matr. _____ in quanto responsabile a tutti gli effetti dell'avviso di contravvenzione da lui fatto e siglato per avere di persona o tramite terzi modificato illecitamente la suddetta multa; denuncio tutti coloro che ne sono coinvolti poiché nonostante in possesso delle prove da me fornitegli hanno proceduto nella ricerca di un indebito arricchimento delle casse comunali e/o cantonali e, peggio ancora, nella commutazione della pena pecuniaria in detentiva. ... ” (denuncia 11.8.2021, p. 1 e 2, AI 1). Si è detto che con il presente gravame RE 1 rimprovera al magistrato inquirente di aver travisato la sua denuncia, poiché non riguardava la validità o meno della multa, ma il fatto che vi sarebbe stata un'evidente modifica unilaterale e a posteriori della copia dell'avviso di contravvenzione, in adempimento dell'art. 251 CP. Evidenzia altresì che qualsivoglia indebita modifica di un avviso di contravvenzione non sarebbe accettabile ai sensi della legge (errore, vizio di forma, svista, ecc.) e pertanto la multa doveva essere annullata.

E. 3.4

Si ha dunque che il 18.10.2018 (secondo l'avviso di contravvenzione originale in possesso dell'imputato) oppure il 17.10.2018 (secondo la copia dell'avviso di contravvenzione, ove risulta una modifica manoscritta) RE 1 ha commesso una contravvenzione ai sensi della LCStr in relazione all'OMD. La data riportata sulla copia dell'avviso di contravvenzione sarebbe stata modificata successivamente alla consegna dell'originale al reclamante. Ora, il semplice fatto di aver modificato la data sulla copia dell'avviso di contravvenzione non costituisce reato di falsità in documenti, trattandosi verosimilmente di una semplice correzione eseguita dall'agente della polizia comunale di _____ che ha compilato l'atto oppure da un collaboratore della stessa polizia che, accortosi della data errata, l'ha corretta a mano. Sia come sia, una correzione unilaterale eseguita sulla copia di un atto non gode ad ogni modo di alcun valore probatorio accresciuto, poiché tale modifica non altera il contenuto dell'atto rilasciato in originale in possesso dell'imputato. In queste circostanze appare superfluo chinarsi sulla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato di falsità in documenti, considerato come la copia dell'avviso di contravvenzione non adempie le condizioni oggettive per essere considerato un falso ideologico. A titolo abbondanziale va comunque osservato che il reclamante neppure contesta di aver commesso la contravvenzione. La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti e il decreto impugnato non può che essere tutelato.

E. 4

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.